

Tribunale di Milano
Decreto 27 maggio 2020, n. 9

Filippo Ferri

Avvocato, Partner Studio Legale
Cagnola & Associati

Simone Carrà,

Avvocato, Senior Associate LabLaw
Studio Legale

Il caporalato dei riders: la nuova frontiera della fattispecie interpositoria?

Non è la prima volta che si parla di “caporalato” dei riders.

Ne avevamo sentito già parlare, infatti, anche prima della emergenza sanitaria che ancor più ha puntato l’obiettivo sugli operatori delle piattaforme (spesso colossi multinazionali che, con le loro flotte di riders, hanno mai come in questo periodo bussato alla porta di tutti noi).

Ricordiamo, ad esempio, l’inchiesta giornalistica del *Corriere della Sera* del settembre dello scorso anno¹, che aveva messo in luce come, nei meandri inesplorati della *gig economy*, si potessero creare pericolose sacche di illegalità (nell’inchiesta in questione il riferimento era al fenomeno degli *account* falsi ceduti a titolo oneroso a lavoratori immigrati, spesso non in regola con i permessi di soggiorno e pertanto più esposti al ricatto lavorativo).

Il “caporalato” nel codice penale italiano

Certamente, quando il legislatore italiano, nell’agosto 2011, intervenne per modificare il codice penale, introducendo il reato di sfruttamento della manodopera, il suo pensiero non era rivolto ai riders, posto che il *boom* della *gig economy* è solo recente (anche se non più recentissimo), e certamente lontano dalla mente del legislatore dell’epoca.

La norma cui ci stiamo riferendo è l’art. 603-bis c.p., che disciplina l’illecito penale di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138.

Tale disposizione, nella sua formulazione originaria, era stata pressoché interamente incentrata sulla condotta del “caporale” ed era stata oggetto di aspre

Il Tribunale di Milano interviene ponendo alla ribalta il tema del divieto di intermediazione di manodopera applicato ai lavoratori (c.d. riders) in appalto delle piattaforme

critiche, dovute principalmente alla tecnica redazionale frettolosa che aveva condotto a generare consistenti vuoti di tutela. Si era quindi reso necessario un secondo intervento legislativo, volto a “correggere” la norma, che si è concretizzato con la legge 29 ottobre 2016, n. 199.

Quest’ultima, oltre a riscrivere il delitto di “caporalato”, ha introdotto ulteriori disposizioni concernenti la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, la confisca e le circostanze del reato.

In base alla sua attuale configurazione, quindi, il reato c.d. di caporalato è una figura complessa, essenzialmente suddivisa in due poli, corrispondenti ai possibili soggetti attivi.

Il primo polo è dedicato alla figura del “caporale” (colui che recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento), il secondo è quello dell’utilizzatore o datore di lavoro (colui che utilizza, assume o impiega la manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento).

Il perimetro applicativo della norma è stato estremamente esteso, in quanto il reato è oggi incentrato sui concetti di “sfruttamento dei lavoratori” e di “ap-profittamento del loro stato di bisogno”. Com’è intuibile, è soprattutto su quest’ultimo terreno che si gioca la partita. Non è infatti casuale che la norma dedichi un intero comma (il terzo) alla elencazione degli indici di sfruttamento del lavoratore: (1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo pale-

1. A. Crispino, *Il caporalato digitale tra i rider “Dammi il 20% e ti cedo la app”*, *Corriere della Sera*, Mercoledì 18.9.2019.